



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Tutti i Rischi Costruzione Opere Civili

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Area Riservata	pag. 2
Glossario	pag. 3
Condizioni generali di contratto	pag. 4

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione

il contratto di assicurazione

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione

Franchigia

l'importo che viene detratto dall'indennizzo per ciascun sinistro

Indennizzo/Risarcimento

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

Polizza

il documento che prova l'assicurazione

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne

Scoperto

la quota in percento di ogni danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

Società

l'impresa assicuratrice

Condizioni generali di assicurazione

SEZIONE I - DANNI ALLE COSE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.

L'obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.

Art. 2 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3 - Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui;
- b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d'arte;
- c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, contaminazione in genere, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
- e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
- f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
- g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- h) le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto;
- i) i danni causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato.

La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:

- j) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;

- k) i danni alle opere od impianti preesistenti;
- l) i costi di demolizione o di sgombero;
- m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
- n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
- o) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantieri.

Art. 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata - Regolazione del premio

La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere all'inizio dei lavori a tutti i costi di:

- lavori a corpo
- lavori a misura
- prestazioni a consuntivo
- lavori in economia
- ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

Pertanto la somma assicurata iniziale deve essere pari:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, all'importo pari al prezzo stimato che l'opera avrà al termine dei lavori.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:

- a) in caso di esistenza di contratto di appalto, gli importi pagati all'Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
- b) in caso di assenza di contratto di appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l'opera assicurata.

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori.

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.

Art. 5 - Interventi provvisori e modifiche

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili.

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ' CIVILE VERSO TERZI

Art. 6 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e – ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione.

Art. 7 - Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.

Art. 8 - Delimitazione dell'assicurazione

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

L'assicurazione non comprende:

- d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti;
- e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24/12/1969, n. 990;
- f) i danni causati da natanti o aeromobili;
- g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
- h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- i) i danni derivati da polvere;
- l) i danni da inquinamento e/o da contaminazione in genere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, , nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde

acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- m) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- n) i danni da furto;
- o) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- p) i danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- q) i danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da campi elettromagnetici;
- r) i danni a cose dovuti a vibrazioni.

Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili:

- s) pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile incrociata;
- t) i danni dovuti a rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- u) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee.

Art. 9 - Gestione delle controversie - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintantoché non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

La Società non riconosce spese da essa non autorizzate.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

CONDIZIONI VALIDE PER ENTRAMBE LE SEZIONI

Art. 10 - Delimitazione causale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:

- a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 11 - Delimitazione temporale dei rischi

La Società non è obbligata per i danni che si verificano in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, nè per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.

Art. 12 - Periodo di copertura

L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.

L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.

In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:

- a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
- c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.

Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.

Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.

Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate.

Art. 13 - Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 14 - Variazione di rischio

Se durante l'esecuzione dell'opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di rendere noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.

Art. 15 - Cessazione, interruzione o sospensione della costruzione

In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti ; resta fermo l'obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.

Art. 16 - Ispezione delle cose assicurate

I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.

Art. 17 - Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio

La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.

Art. 18 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve:

- a) darne immediata notizia telegrafica alla Società;
- b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
- c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno;
- d) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia.

L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.

Art. 19 - Arbitrato in caso di controversia

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con

apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa.

I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.

Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società.

Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

Le pronunce degli arbitri da parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.

Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota delle indennità spettanti all'Assicurato.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno.

Art. 21 - Diminuzione della somme assicurate a seguito di sinistro

L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate,

dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.

I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Art. 22 - Danni - Facoltà di recesso

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in

proporzione del tempo che decorre dal momento della efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Art. 23 - Onere della prova

In tutti i casi cui la Società rileva la non indennizzabilità o l'irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Art. 24 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.

Art. 25 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei

danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

Art. 26 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 27 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato/Contraente è tenuto, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 28 - Foro competente e mediazione obbligatoria

Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell'art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito "Decreto 28").

Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente.

Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del

Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all'organismo di mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.

Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.

In ogni caso la parte istante si impegna:

1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell'oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pecvittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione.

Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo internet dell'Organismo prescelto.

Art. 29 - Diritto di recesso in caso di vendita a distanza

In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano. In tal caso l'Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.

CLAUSOLE SEMPRE OPERANTI

1. Clausola Anno 2000

Non sono compresi nell'assicurazione le perdite, i danni, i costi, gli indennizzi e le spese, sia preventive che correttive o di altro genere, direttamente od indirettamente derivanti da o in relazione a:

- a) calcolo, raffronto, differenziazione, ordinamento ed elaborazioni di dati, che implicino il cambiamento di data all'anno 2000, o qualsiasi altro cambiamento di data, compresi i calcoli del salto dell'anno, effettuati da sistemi computerizzati, hardware, programmi o software e/o microchips, circuiti integrati o simili dispositivi dell'apparecchiatura del computer o non del computer, siano essi di proprietà dell'Assicurato o meno;
- b) qualsiasi cambiamento, alterazione o modifica che implichi il cambiamento di data all'anno 2000, o qualsiasi altro cambiamento di data, compresi i calcoli di salto dell'anno, effettuati da sistemi computerizzati, hardware, programmi e software e/o microchips, circuiti integrati o simili dispositivi dell'apparecchiatura del computer o non del computer, siano essi di proprietà dell'Assicurato o meno.

Questa condizione è applicata indipendentemente da qualsiasi altra causa od evento che influisca, in concomitanza o in sequenza, su perdite, danni, costi, indennizzi o spese.

2 . Misure antincendio

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.

3. Furto di materiali e impianti

Resta convenuto che la garanzia Furto è operante con un risarcimento massimo di euro 52.000,00.

Tale copertura viene prestata con la detrazione, in caso di sinistro, dello scoperto del 20% del danno con il minimo di euro 10.400,00 ed è valida solo se le cose assicurate a part. 1 sono poste all'interno di fabbricati e/o baraccamenti situati sul luogo di esecuzione delle opere ed a condizione che il furto sia stato perpetrato mediante scasso dei sistemi di chiusura, sfondamento delle pareti, di soffitti, di superfici, di lastre di vetro e cristalli.

Qualora il furto non sia stato perpetrato con le modalità suddette, per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo non indennizzabile di euro 20.800,00.

4. Strade, ferrovie, opere in terra

Qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:

di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;

di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;

di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.

Sono comunque esclusi i danni causati da errori di progettazione o di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.

5. Falde freatiche

Sono esclusi i danni dovuti o conseguenti a variazioni delle caratteristiche della falda freatica.

6. Danni a raccolti, boschi e colture

Non sono risarcibili i danni o responsabilità direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l'esecuzione delle opere.

7. Beni Artistici

Nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria e straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, in caso di sinistro indennizzabile la società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi ma unicamente delle spese necessarie al ripristino strutturale del bene.

I danni agli affreschi non sono indennizzabili.

8. Sistemazioni delle zone a verde

Qualora tra i lavori indicati alla partita 1 (Opere ed Impianti permanenti e temporanei) risultassero delle sistemazioni di zone a verde, la presente polizza assicura tali lavori di sistemazione con le delimitazioni espresse all'art. 3 delle Condizioni Generali di Polizza e con l'esclusione dei danni derivanti da insufficiente o mancata germinazione e/o attecchimento delle colture (quali ad esempio prato, piante, fiori, ecc...)

9. Lavori su opere od impianti preesistenti

I danni materiali e diretti ad opere od impianti preesistenti assicurati alla partita 2 della polizza causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera.

10. Variazione del fondo fluviale, lacustre o marino.

Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre o marino, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.

11. Costruzioni di Condotture o Tubazioni interrato.

La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- a) il materiale scavato dovrà essere depositato almeno ad 1 metro dallo scavo aperto;
- b) la lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà superare per:
 - la totalità dei lavori 1.000 metri;
 - ciascuna tratta 250 metri;
- c) le tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento con un'adeguata ricopertura laddove è possibile;
- d) le estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate alla fine di ogni giornata lavorativa; per collaudo si intendono esclusivamente le prove idrauliche precedute da eventuali operazioni di lavaggio.

12. Abbandono di fori

Sono esclusi i danni derivanti o anche solo indirettamente connessi ad abbandono di fori o trivellazioni, siano o no tali fori o trivellazioni completati per lo scopo secondo il quale erano stati progettati.

13. Prosciugamento

La Società non rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per:

- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l'Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d'intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale). Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte al di fuori dei suddetti limiti, l'indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivanti da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.

14. Misure di protezione contro precipitazioni, piene e inondazioni

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, l'Assicuratore risarcirà l'Assicurato per perdite, danni o responsabilità causati direttamente o indirettamente da precipitazioni, piene e inondazioni a condizione che per la progettazione e la realizzazione dell'opera siano state prese misure di protezione adeguate.

Le misure di protezione vengono considerate adeguate se, con riguardo all'ubicazione del rischio e a qualsiasi momento dell'intero periodo di assicurazione, si è tenuto conto per un tempo di ritorno massimo di 20 anni dei dati relativi a precipitazioni, piene e inondazioni contenuti nelle statistiche del servizio meteorologico competente.

L'Assicuratore non risarcirà l'Assicurato per perdite, danni o diritti derivanti dalla responsabilità civile se l'Assicurato non provvede immediatamente a liberare il corso d'acqua ostruito (per esempio da sabbia o alberi) nel cantiere, indipendentemente dal fatto che esso porti acqua o meno.

15. Esclusione danni da contaminazione radioattiva

L'Impresa non è obbligata per sinistri, danni, costi e/o spese di qualsiasi natura, causati direttamente e/o indirettamente, risultanti da o in connessione con energia nucleare o radioattività di ogni tipo, incluso, ma non limitato a ciascuno dei specifici punti seguenti, indipendentemente da ogni altra causa o evento che contribuisca correntemente o in ogni

successiva circostanza di sinistri:

1. radiazioni ionizzanti e/o contaminazioni derivanti da radioattività generale da qualsiasi combustibile nucleare e/o da rifiuti nucleari e/o dalla combustione di combustibile nucleare.
2. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare, reattori o altri complessi nucleari o componenti nucleari
3. qualsiasi arma da guerra che impieghi materiale atomico o fissione nucleare o fusione nucleare o qualsiasi altra reazione o forza o materia radioattiva.
4. beni/parti radioattivi, tossici, esplosivi, pericolosi o contaminati di qualsiasi tipo di installazione nucleare. L'esclusione in questa sub-classe non si estende ai sinistri od ai danni provocati dagli isotopi radioattivi, ad esclusione del combustibile nucleare, quando questi isotopi sono preparati, trasportati, conservati o usati per usi commerciali, agricolo, medico o scientifico od altri scopi civili pacifici simili nelle proprietà dell'assicurato.

CLAUSOLE SPECIALI

C. S. 1 - Sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Relativamente alla sola SEZIONE I, a parziale deroga dell'art. 10, comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione, ferme restando le esclusioni dell'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato. Vengono esclusi in ogni caso i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare, intendendosi per tale l'inquinamento, l'avvelenamento o l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.

Nel caso di garanzia prestata anche per la partita 4, restano comunque ferme le esclusioni del punto 2 riportate sull'allegato "Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere".

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione dello scoperto del 20% (percento) dell'ammontare del danno con il minimo di Euro 10.400,00 e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore al 60% della relativa somma assicurata.

Condizioni particolari

(operanti solo se espressamente richiamate in polizza)

SEZIONE I

1. Danni causati da errori di progettazione o di calcolo

Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Sono esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata.

E' inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

2. Opere od impianti preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

3. Costi di demolizione o di sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla partita 3, e senza applicazione della regola proporzionale (art. 1907 C.C.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate – esclusi, comunque, sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

4. Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità

Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo del 20% del danno indennizzabile, al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

5. Manutenzione

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto

dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

6. Manutenzione estesa

Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure al fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.

Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.

7. Macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere

L'assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.

SEZIONE II

8. Pluralità di Assicurati - Responsabilità Civile Incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all'art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all'art. 8, comma c) delle Condizioni Generali di Assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Nel caso in cui si verificano danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONI I - partite 1,2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.

9. Rimozione, franamento o cedimento di terreno

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

10. Cavi o condutture sotterranee

Sono risarcibili, nell'ambito dei massimali convenuti in polizza alla SEZIONE II, i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.

ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE

Premesso che, agli effetti della presente assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della somma assicurata e della liquidazione dei danni, per ente si intende ogni macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere descritti nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:

1. La Società, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, indennizzi, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'assicurazione per la costruzione delle opere e nei luoghi indicati in polizza.
2. Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
 - a) i guasti meccanici od elettrici;
 - b) i danni derivanti dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella polizza ai fini della costruzione delle opere, nonchè i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in polizza;
 - c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
 - d) i danni a natanti, aeromobili nonchè ai macchinari od attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
 - e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore od il costruttore;
 - f) i danni a macchinari od attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso.
3. La somma assicurata per ciascun ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di un ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della somma.

4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo ente assicurato, secondo le norme seguenti:
 - a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
 - 1) si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del sinistro, necessari per ripristinare l'ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
 - 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
- L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), defalcato dell'importo stimato come sub a

2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzo comma e con la successiva deduzione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.

b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

1) si stima il valore dell'ente assicurato al momento del sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;

2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), difalato dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzo comma e con la successiva deduzione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti in polizza.

Un ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quanto l'indennizzo calcolato come sub a 1) meno su a 2), eguali o superiori il valore che l'ente aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).

Se la somma assicurata, separatamente, per ciascun ente colpito da sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.

Salvo diversa esplicita pattuizione in polizza, sono esclusi dall'indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.

Restano in ogni caso esclusi dall'indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli enti colpiti da sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB036560-CAR-EDZ-0119 - TUTTI I RISCHI COSTRUZIONI OPERE CIVILI